

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

### 6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1993

Presidenza del Presidente **MARINUCCI MARIANI**  
indi del Vice Presidente **CONDORELLI**

#### INDICE

##### Interrogazioni

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 7
BETTONI BRANDANI (PDS) .....	6
COSTA <i>ministro della sanità</i> .....	3, 7

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale» (151), d'iniziativa della senatrice Procacci e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE:	
– Condorelli (DC), .....	7, 9
– Marinucci Mariani (PSI) ....	9, 10, 11 e <i>passim</i>
CONDORELLI (DC) .....	16
COSTA, <i>ministro della sanità</i> .....	12, 14
GARRAFFA (Repubbl.) .....	17
GRASSANI (Rifond. Com) .....	17
ROCCHI (Misto-Verdi), <i>relatore alla Commissione</i> .....	7, 10, 11 e <i>passim</i>
SIGNORELLI (MSI-DN) .....	15
ZUFFA (PDS) .....	16

«Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale» (645)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE .....	9
------------------	---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,50.*

### **Presidenza del Presidente MARINUCCI MARIANI**

#### **INTERROGAZIONI**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dei senatori Brescia ed altri. Ne do lettura:

**BRESCIA, STEFANO, CHIARANTE, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, ZUFFA, TEDESCO TATÒ, BARBIERI, PELELLA, PELLEGGATTI, SMURAGLIA, SPOSETTI, TADDEI, PEDRAZZI CIPOLLA, D'ALESSANDRO PRISCO, GAROFALO, BRUTTI, BORATTO, MINUCCI Adalberto, LUONGO, PIERANI, NOCCHI, ALBERICI, RUSSO Michelangelo, PINNA, BRINA, BORRONI, PEZZONI, DANIELE GALDI, PAGANO, LORETO.** – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992, relativo alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, ha visto scaricare sugli utenti ed in modo particolare sugli ammalati e sugli anziani, insieme all'iniquità della manovra economica, anche l'incapacità del Governo a predisporre ed organizzare a livello centrale e periferico le modalità di attuazione del diritto all'assistenza sanitaria;

che i disagi, la confusione, le incertezze, le file a cui sono costretti milioni di cittadini anziani per ottenere i cosiddetti bollini ora si stanno ripetendo anche per i moduli per l'autocertificazione;

che non tutte le regioni hanno ricevuto i bollini in numero sufficiente per distribuirne 16 a tutti gli aventi diritto, con la conseguenza che gli anziani dovranno a tempi brevi ripetere le code agli sportelli delle USL;

che dal 1° marzo scattano i *super-ticket* per i cittadini con reddito superiore agli scaglioni previsti dalla legge n. 438 del 1992 e conseguentemente gli utenti con reddito inferiore – 16 milioni di cittadini – dovranno presentare entro il 28 febbraio l'autocertificazione comprovante il diritto al pagamento del *ticket* normale;

che a tutt'oggi le USL non hanno a disposizione i moduli predisposti dal Poligrafico dello Stato e non accettano quelli distribuiti dai giornali perchè non sarebbero conformi al modello pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* nei giorni scorsi;

che la stessa interpretazione sugli «aventi diritto» e sulla determinazione del «reddito familiare» lascia le USL e le regioni nell'incertezza di una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere:

1) quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia assunto d'intesa con le regioni e quale possibile coinvolgimento degli enti locali abbia previsto per recuperare gli ingiustificabili ritardi fino ad oggi registrati al fine di favorire comportamenti uniformi in tutto il paese ed evitare ulteriori disagi ai cittadini costretti all'autocertificazione o al pagamento dei *super-ticket*;

2) quali provvedimenti interpretativi siano stati emanati per la determinazione del reddito familiare, della composizione del nucleo familiare e della titolarità individuale ai fini della fruizione dell'assistenza sanitaria;

3) se non ritenga, alla luce dei ritardi e della confusione ancora esistenti, di far slittare i termini di scadenza per la presentazione dell'autocertificazione prevista dall'articolo 6 della già citata legge n. 438 del 1992.

(3-00434)

COSTA, *ministro della sanità*. Signor Presidente, ho avuto modo di lavorare, se non direttamente, almeno indirettamente con la vostra Commissione a proposito di un problema che pesava non poco sull'attività del Dipartimento delle politiche comunitarie, quello del recepimento da parte del nostro Paese delle direttive comunitarie.

C'è stato un fine anno 1992 e un inizio anno 1993 molto intensi, ma il risultato - posso anche permettermi di dirlo - è stato notevole, nel senso che insieme abbiamo ottenuto quello che sembrava assurdo sperare, cioè una collocazione del nostro Paese in una posizione più che dignitosa.

Quindi, esprimo la convinzione che, per il poco o meno poco tempo che io possa passare al Ministero della sanità, la collaborazione dovrà essere assolutamente costante, almeno per quello che riguarda me, ma sicuramente anche da parte della Commissione e, posso assicurare che tutte le volte in cui sarà necessario avere una collaborazione diretta, io cercherò di essere presente.

L'interrogazione è sicuramente relativa a un fenomeno politico e di politica finanziaria di grande rilievo, sia per quanto riguarda i problemi relativi alla sanità e ai rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione in tema sanitario, sia per quello che riguarda in generale l'apparato centrale dello Stato.

Dico questo perchè le norme indicate, previste dal decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, riguardano sicuramente più di dieci milioni di cittadini per i *ticket* almeno 28-30 milioni di cittadini per l'autocertificazione. Quindi, praticamente quasi tutta la società italiana è interessata da questo tema ed è interessata sia per il ricevimento, l'acquisizione dei bollini, sia per la presentazione dell'autodenuncia.

Un discorso più generale, riguarda, poi, la scelta di fondo effettuata dal Governo, scelta che ha portato alle strozzature d'inizio anno, determinate dalla necessità di trovare un metodo quanto più possibile efficace, o quanto meno possibile, inefficace per regolare i rapporti del cittadino con la sanità, cioè con le prestazioni sanitarie e con le forniture di prodotti farmaceutici.

La manovra è stata quella che è stata, il Senato e la vostra Commissione sicuramente hanno avuto modo di dare un giudizio sui provvedimenti presi; occorre tradurre quelle indicazioni in realtà amministrative, indicazioni che peraltro erano già state espresse in maniera sufficientemente chiara dalla legge, anche se evidentemente, in materia fiscale, le leggi presentano sempre qualche difficoltà di natura interpretativa, nel momento in cui il cittadino deve ribadire a quale fascia di reddito appartiene e, nell'ambito della fascia, a quale categoria appartiene.

Quale è la ragione per cui si è verificata questa prima strozzatura, che, del resto, era abbastanza prevedibile? La ragione nasce dal modo in cui ci si è posti, da un lato, da parte dello Stato e, dall'altro, da parte di tutte le strutture sanitarie. Si doveva ottenere infatti l'identificazione di un certo numero di persone che potevano godere dell'esenzione dal *ticket* e questo criterio non poteva che essere legato al reddito. Dal reddito alla consegna di uno strumento idoneo a far sì che il farmacista o chi è tenuto a dare una prestazione sanitaria possa riconoscere la persona, il passo non è poi tanto breve; apparentemente lo è, ma in realtà, quando ci si trova di fronte a fenomeni massificati, il passo è tutt'altro che breve.

Ricordo che, alla fine del mese di ottobre e all'inizio del mese di novembre, il mio predecessore cominciò ad esortare gli assessori regionali alla sanità e anche i presidenti delle varie giunte regionali ad attivarsi per la richiesta dei bollini; poi vi è stata una serie di ripetute richieste da parte dello stesso Ministro ancora a metà e alla fine di novembre, nonché all'inizio di dicembre. Devo dire che però non era così facile accogliere l'esortazione del Ministro perchè in quel periodo i bollini si potevano solo prenotare; infatti la consegna dei bollini da parte del Poligrafico alle USL è stata ultimata soltanto alla metà del mese di gennaio di quest'anno. Poichè si era stabilito, sia pure informalmente, nella Conferenza Stato-regioni, che le USL o, meglio ancora, le regioni potevano consegnare i bollini entro trenta giorni, evidentemente veniva superato il termine del 1° febbraio entro il quale si era pensato di rendere operativa la norma. Ecco spiegato, senza particolari tentativi di giustificazione, ma fotografando la realtà soprattutto cronologica, quello che è successo.

Credo che, in qualche caso, le regioni avrebbero potuto accelerare il corso dei loro interventi e molte USL soprattutto avrebbero potuto far meglio. Alcune regioni hanno operato bene e si sono assicurate una rapidità d'intervento, il che rappresenta, oltre che un riconoscimento di efficienza, anche un vantaggio di natura economica: la Liguria, ad esempio, nell'arco di pochi giorni ha provveduto a spedire a casa i bollini, altre regioni come Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e aggiungo ancora le province di Trento e Bolzano, hanno distribuito i bollini in tempi estremamente rapidi.

Altre regioni, invece hanno tardato forse anche oltre quanto era ragionevole attendersi; ancora oggi ci sono alcune USL in cui la consegna dei bollini non è avvenuta; in alcune regioni si è preferito attendere per consegnare i bollini tutti insieme; in altre USL o regioni, si è fatta la prima consegna (per esempio nelle Marche), mentre la seconda consegna sta avvenendo proprio in questi giorni.

Credo quindi che quelle che ho chiamato strozzature siano in parte determinate dall'accelerazione con cui il processo doveva avvenire; infatti, ogni giorno guadagnato si traduceva in un notevole risparmio per lo Stato, anzi, direi per le regioni, perchè le regioni che sono riuscite a far entrare a regime la norma il 1° febbraio, avranno un vantaggio economico per quel periodo, perchè la spesa farmaceutica, per esempio, si è particolarmente ridotta. Tale sistema però che in molte grandi aree urbane ha determinato forti proteste e disagi per gli assistiti potrebbe in futuro essere superato.

Si sono registrate proteste abbastanza rilevanti, soprattutto in alcune grandi aree urbane, in tutto il territorio nazionale. Al Nord si è cercato di essere più veloci, con il risultato di creare code e situazioni di difficoltà; al Sud si è stati più lenti e non vi sono state punte aspre di protesta come invece è avvenuto, ad esempio, nella mia città, Asti. Per quanto riguarda l'autocertificazione, le procedure sono ancora in corso e non vorrei esprimermi in termini nè ottimistici nè pessimistici. Non vi sono grandi segnali di protesta. Ho tentato di compilare personalmente il modulo e ho verificato che senza un minimo di attitudine o qualche consulenza risulta difficile riuscire nell'impresa da soli, e credo che su ciò non si debba esprimere ammirazione. Tale modulo va presentato non con riferimento al reddito del 1991, nel qual caso sarebbe semplice procedere alla compilazione del modulo. Poichè si fa riferimento ai redditi del 1992, vi sono alcune difficoltà legate al fatto che ancora mancano tre mesi per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale anno. Ciò comporta la necessità di operare studi, sia pure non lunghissimi, anticipati rispetto a quelli ordinari che si compiono per la dichiarazione dei redditi. Tale situazione si è resa necessaria in quanto il Governo nella sua collegialità non ha potuto accogliere la richiesta avanzata, anche con una certa ragione, dalle organizzazioni sindacali di far riferimento ai redditi dell'anno precedente perchè ciò avrebbe comportato la perdita di tre mesi di benefici e quindi un danno per la manovra complessiva di circa 240 miliardi. Da qui la scelta del modello di autocertificazione che non è particolarmente difficile ma neanche facilmente assimilabile e che presenta l'inconveniente di uno sfalsamento temporale rispetto alla dichiarazione dei redditi.

Qualche facilitazione è stata ottenuta attraverso un decreto da me proposto qualche giorno fa in merito ai punti di consegna dei moduli. La normativa originaria prevedeva che tali moduli sarebbero stati a disposizione presso le unità sanitarie locali, le farmacie, alcuni sindacati che avevano accettato di effettuare la distribuzione ed alcuni quotidiani o settimanali che si erano resi disponibili a contribuire a questo tipo di attività. Di fatto la consegna sarebbe avvenuta unicamente presso le unità sanitarie locali, le quali avrebbero dovuto recepire il modulo limitandosi a timbrarlo senza autenticare la firma. Un funzionario avrebbe dovuto firmare una ricevuta da restituire alla persona che aveva presentato il modulo, ricevuta che il cittadino avrebbe dovuto esibire per tutto l'anno per poter pagare le medicine in misura ridotta. Con il nuovo provvedimento, si consente di procedere alla consegna dei moduli presso gli uffici postali, che per tutta questa settimana resteranno aperti nelle ore pomeridiane unicamente a tale scopo, presso le strutture dei comuni, dalle circoscrizioni agli uffici dei

vigili urbani, presso le amministrazioni pubbliche ed infine, a partire dal 1° gennaio, anche presso le farmacie. La data del 28 febbraio non è ultimativa, segna lo spartiacque tra il precedente comportamento che dovevano tenere gli acquirenti di prodotti farmaceutici e la nuova disciplina che prevede il pagamento di certe somme al momento della prestazione sanitaria o dell'erogazione del prodotto farmaceutico. Se il cittadino non ha bisogno della prestazione sanitaria o di acquistare il prodotto farmaceutico può tranquillamente fare a meno di far bollare la sua documentazione, perchè potrà farlo un minuto prima del momento in cui ne avrà bisogno. Pertanto è prevedibile che il cittadino si comporterà in tal senso e le farmacie, alla normale attività di compravendita dei farmaci, aggiungeranno quella della consegna del documento per quei cittadini che ancora non avranno provveduto diversamente.

Non sono sicuro che tutto filerà liscio perchè può darsi che si manifesteranno problemi imprevisti; fino ad ora non abbiamo ricevuto segnalazioni di particolare difficoltà. Proprio questa mattina, insieme ai funzionari del Ministero, ho iniziato una verifica delle punte più aspre dell'attuale normativa per arrivare a determinare un qualcosa di diverso in considerazione degli aspetti particolari che si sono verificati, ad esempio per alcuni prodotti farmaceutici, il cui costo varia tra le 70.000 e le 120.000 lire, per i quali finisce per pagare di più chi ha un reddito inferiore. Queste punte dovremo eliminarle con grande rapidità.

BETTONI BRANDANI. Signor Ministro, colgo l'occasione per augurarle un buon lavoro ed un proficuo rapporto con la nostra Commissione.

La ringrazio per la risposta senz'altro esauriente. Lei sa quale è stata la posizione del Gruppo del PDS rispetto a tutti i decreti-legge che si sono succeduti nel campo della sanità, soprattutto in merito ai *tickets* la cui normativa consideriamo iniqua e non corrispondente all'esigenza di governare adeguatamente la spesa sanitaria. Tale spesa deve passare attraverso il governo della domanda e non può scaricarsi sull'ultimo anello rappresentato dagli utenti. Abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere che sarebbe giusto procedere ad un governo della domanda che agisse principalmente sugli ordinatori di spesa, in primo luogo gli operatori della sanità, i medici eccetera. Ma, al di là di tali questioni, per le quali dovrebbe esserci un'occasione parlamentare per ridiscuterle entrando nel merito di provvedimenti che sono già legge e al di là delle scelte politiche che il Governo ha fatto, vorrei far notare che il non tener conto della difficoltà burocratico-amministrativa, seppur differenziata da regione a regione, che si sarebbe verificata negli apparati periferici del nostro Stato, facendone ricadere l'onere solo sui cittadini, ci sembra che sia stato profondamente ingiusto nella applicazione, oltre che negli intendimenti.

Un altro paradosso è che, soprattutto là dove le regioni per prime si sono mosse per una sorta di maggiore efficienza si sono verificati, guarda caso, le punte più acute di disservizio; ebbene, questo ci sembra un ulteriore paradosso che si sta ripresentando esattamente con il modulo per l'autocertificazione per la cui compilazione, soprattutto da parte delle organizzazioni sindacali e dai padronati, si fa presente come

ci sia una grande difficoltà e lei stesso, signor Ministro, ha ammesso che c'è una difficoltà oggettiva al riguardo. In questo senso, pertanto, solleciterei una risposta da parte del Ministero se ritiene opportuno emanare alcune direttive, anche interpretative, per specificare che cosa si intenda per reddito familiare, composizione dei nuclei familiari e titolarità reddituale ai fini dell'assistenza sanitaria. Onde evitare di arrivare all'ultimo momento, io inviterei a spianare il più possibile la strada degli ostacoli interpretativi che risultano essere già presenti.

PRESIDENTE. Alcuni di voi, colleghi senatori, hanno chiesto di parlare, ma purtroppo non è possibile intervenire in questa sede, a termini di Regolamento. Mi rendo conto che c'è un gran desiderio da parte di tutti voi di dialogare con il ministro Costa e di porre tanti quesiti: forse possiamo chiedergli se è disponibile a venire un'altra volta in questa sede e parlare in generale dei problemi della sanità.

COSTA, *ministro della sanità*. Signor Presidente, per quel che riguarda le varie argomentazioni che sono state sviluppate ad integrazione della interrogazione da parte della senatrice Bettoni Brandani, al di là di una disparità di vedute, dipendente dalla nostra diversa collocazione, su taluni fatti direi che oggettivamente non possiamo che concordare.

Devo dire, però che i chiarimenti interpretativi richiesti sono di competenza del Ministero delle finanze al quale riferirò la richiesta avanzata in questa sede che peraltro riflette un desiderio condiviso da tutta l'opinione pubblica, come io stesso ho potuto rendermi conto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

### Presidenza del Vice Presidente CONDORELLI

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale» (151), d'iniziativa della senatrice Procacci e di altri senatori  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale», di iniziativa della senatrice Procacci, e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 17 febbraio scorso.

ROCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei anzitutto presentare due emendamenti rispettivamente agli articoli 3 e 4: il primo, il 3.1.1, è sostitutivo dell'emendamento 3.1 illustrato nella seduta del 17 febbraio, che intendo ritirare, mentre il secondo, il 4.1/1, è un subemendamento riferito all'emendamento 4.1, anch'esso già illustrato nella citata seduta.

Do quindi lettura dei due nuovi emendamenti:

Art. 3.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa».

3.1.1

IL RELATORE

Art. 4.

*All'emendamento 4.1, sostituire le parole: «anche in soprannumero rispetto alle» con le altre: «nel rispetto delle».*

4.1/1

IL RELATORE

Tali emendamenti sono frutto di una lunga ed intensa consultazione con la 1<sup>a</sup> e con la 5<sup>a</sup> Commissione, allo scopo di pervenire ad una buona legge rispettosa del principio dell'obiezione di coscienza, ma tale da non creare problemi di tipo pratico che abbiano incidenza economica in un momento come quello che il nostro Paese sta attraversando. Tali problemi sono stati risolti anche per la fattiva collaborazione dei colleghi delle altre Commissioni coinvolte.

Vista la scarsa incidenza numerica delle persone che eserciteranno l'obiezione di coscienza, si propone di prevedere sei mesi di tempo, a partire dall'entrata in vigore della legge, per comunicare la dichiarazione di obiezione da parte degli interessati. Ciò ovviamente si riferisce all'esistente; per le persone che instaureranno successivamente a questo periodo di sei mesi un rapporto di lavoro pubblico o privato, si propone di far accompagnare la domanda di assunzione o di concorso dalla eventuale dichiarazione di obiezione.

Abbiamo considerato molto ragionevole l'osservazione della 1<sup>a</sup> Commissione riguardante i corsi universitari. In una prima stesura del testo si era stabilito che si sarebbero dovuti attivare corsi con metodiche diverse. Si è trattato però di un *lapsus calami*, nel senso che queste modalità dovranno essere attuate all'interno dei corsi esistenti perchè l'attivazione di un corso universitario, oltre ad essere cosa farraginoso,



tecnicamente competerebbe problemi riguardo al rispetto dovuto all'autonomia dell'università. Abbiamo introdotto una clausola in base alla quale la dichiarazione di obiezione può essere revocata in qualunque momento. Tale formulazione salva e valorizza il principio, non invade il campo di competenza delle università e mette al riparo da eventuali contraccolpi di tipo economico.

La Commissione bilancio del Senato sta aspettando questi nuovi emendamenti per esprimere il suo parere definitivo, dopodichè potrà esaminare il provvedimento nel suo complesso e spero che ciò possa avvenire nella stessa giornata di oggi.

**PRESIDENTE.** A seguito della presentazione degli emendamenti illustrati dalla relatrice, è necessario rinviare la discussione in attesa che pervengano i prescritti pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato.

**«Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale» (645)**

(Rinvio della discussione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale».

Faccio presente che il contenuto del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge è stato inserito nel decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, già approvato dal Senato, che sarà esaminato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella giornata di domani.

Propongo pertanto un rinvio della discussione al fine di verificare la necessità di portare avanti in Commissione l'esame del provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori vengono sospesi alle ore 16,40 e sono ripresi alle ore 17,25.*

**Presidenza del Presidente MARINUCCI MARIANI**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale» (151), d'iniziativa dei senatori Procacci ed altri**

(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale», d'iniziativa dei senatori Procacci ed altri.

Possiamo riprendere la discussione, testè rinviata perchè la 1ª e la 5ª Commissione hanno già espresso i prescritti pareri sull'emendamento e il sub-emendamento oggi presentati. Entrambe sono favorevoli; la 5ª a condizione, (il mancato rispetto della quale realizzerebbe un'ipotesi di mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) che siano accolti gli emendamenti 3.1.1, nell'ultimo testo trasmesso, e 4.1/1, nel quale occorre modificare la parola «rispetto» con quella «ambito».

ROCCHI, *relatore alla Commissione*. La condizione posta dalla 5ª Commissione può essere accolta senza alcuna difficoltà; accolgo la modifica proposta al subemendamento 4.1/1.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

*(Diritto di obiezione di coscienza)*

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Soggetti legittimati)*

1. Il diritto all'obiezione di coscienza è esercitabile da chiunque possa in qualsiasi modo trovarsi coinvolto in attività di sperimentazione animale e da chiunque possa dare a tale pratica un contributo sia pure indiretto.

A questo articolo, già nella precedente seduta, è stato presentato l'emendamento 2.1. Ne do lettura nel testo al quale stati apportati, rispetto al precedente, alcuni ritocchi formali.

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2.

*(Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza)*

1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici e infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale».

2.1

IL RELATORE

ROCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la formulazione viene incontro all'obiezione che era stata fatta dalla 1<sup>a</sup> Commissione; essa, in una prima stesura del parere sul testo, aveva chiesto che venissero precisati i soggetti legittimati, cosa che noi abbiamo fatto sostituendo la dizione generica con una elencazione puntuale delle categorie e delle professionalità interessate a questa legge.

COSTA, *ministro della sanità*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

*(Modalità per l'esercizio del diritto)*

1. I cittadini di cui all'articolo 2 possono dichiarare la loro obiezione di coscienza alla sperimentazione animale in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso.

2. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, a norma della presente legge.

A questo articolo era stato presentato un emendamento 3.1 che è stato ritirato. In sostituzione è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa».

3.1.1

IL RELATORE

ROCCHI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento che viene proposto oggi alla Commissione, in pratica, definisce con esattezza le condizioni del rapporto lavorativo, cioè concede un termine di tempo ragionevole - sei mesi - per le persone che, all'entrata in vigore della legge vogliono dichiarare la loro obiezione di coscienza. Inoltre, negli ambiti sia pubblici sia privati, all'atto della domanda di ammissione o della domanda di partecipazione al concorso, l'obiezione di coscienza viene dichiarata preventivamente. Ciò garantisce anche il datore di lavoro, ma, a mio avviso, alza il profilo del provvedimento, perchè esclude in qualunque modo che possa essere fatto un uso strumentale della obiezione di coscienza.

Anche la previsione che gli studenti universitari possano dichiarare la propria obiezione all'inizio dell'anno accademico consente di programmare con serenità i corsi, perchè non dà spazio a sorprese in corso d'opera. Naturalmente l'articolo, come modificato dall'emendamento 3.1.1, prevede anche che si possa cambiare parere e che l'obiezione possa essere ritirata.

L'articolo 3 poi, nella sua continuazione, stabilisce le modalità con cui, all'interno delle strutture pubbliche e private, dev'essere resa nota la facoltà di obiezione, cioè si preoccupa anche di far sì che la legge sia conosciuta per poter essere fruita.

COSTA, *ministro della sanità*. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento 3.1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato, di cui do lettura:

Art. 3.

*(Modalità per l'esercizio del diritto)*

1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

*(Divieto di discriminazione)*

1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

2. I cittadini che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, ad essere ricollocati in attività che abbiano gli stessi parametri professionali ed economici dell'attività che svolgevano prima di esercitare obiezione di coscienza. Solo nel caso in cui l'obiezione di coscienza comporti l'impossibilità di un impiego alternativo all'interno della struttura il cui funzionamento viene ostacolato dalla permanenza dell'obietto, l'obietto può essere licenziato.

3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. Dovranno essere istituiti corsi in cui tali

pratiche non sono ritenute necessarie per il superamento dell'esame entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento 4.1, di cui do lettura in un testo con lievi modifiche formali rispetto alla prima stesura:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico».

4.1

IL RELATORE

Lo stesso relatore presenta un sub-emendamento 4.1/1 che, accolto il suggerimento della 5<sup>a</sup> Commissione, risulta essere il seguente:

*All'emendamento 4.1, sostituire le parole: «anche in soprannumero rispetto alle» con le altre: «nell'ambito delle».*

Infine, il relatore ha presentato un ultimo emendamento anch'esso migliorato nella forma rispetto alla prima stesura. Ne do nuovamente lettura:

*Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame».*

4.2

IL RELATORE

ROCCHI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 4 è composto da un primo comma che nessuno ha mai messo in discussione.

L'emendamento 4.1 vuole rappresentare una formulazione migliorativa dell'originario comma 2 dell'articolo e allo stesso scopo si è ritenuto opportuno presentare il subemendamento 4.1/1.

COSTA, *ministro della sanità*. Signor Presidente, sugli emendamenti in esame mi rimetto alla Commissione. Mi sembra comunque che essi siano migliorativi rispetto alla formulazione precedente che appariva eccessivamente onerosa per le aziende.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 4.1/1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore, nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 4.

*(Divieto di discriminazione)*

1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.

3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

SIGNORELLI. Signor Presidente, la sperimentazione animale è un metodo di ricerca scientifica che dovrà risultare di volta in volta indispensabile e non inutile perchè, se si trattasse di azioni inutili, sarebbero manifestazioni di ferocia che nessuno può accettare per un fatto di convinzione culturale e non solo per modeste emozioni affettive. Spero, quindi, che rimangano soltanto le sperimentazioni necessarie per migliorare la conoscenza delle terapie verso l'uomo, anche se ciò pone un discrimine difficile rispetto a certe emozioni. Oltre all'indispensabilità già richiamata, la sperimentazione deve comunque essere

esercitata consentendo il diritto all'obiezione dei relativi operatori. Nell'ambito di questa impostazione, va comunque riconosciuto che tali sperimentazioni possono essere ancora utili ed utilizzabili, in quanto a volte necessarie o addirittura indispensabili. Quando non è possibile procedere attraverso altre metodologie (insisto su questo) e si deve ricorrere a tali forme di sperimentazione, vanno salvaguardati sia gli operatori sia gli animali. Quello che forse manca nel provvedimento in esame è l'indicazione di altre opzioni da utilizzare quando vi siano i presupposti di inutilità e di crudeltà nella sperimentazione, per cui il ricorso a tali pratiche sarebbe stupido e feroce. Manca pertanto nel provvedimento la possibilità di operare un simile accertamento.

In ogni caso il nostro voto sarà favorevole.

CONDORELLI. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge in esame. Tuttavia vorrei svolgere una considerazione. Reputo giusto che gli addetti agli istituti scientifici che obiettano sull'opportunità di fare ricerca sperimentale del tipo indicato nel provvedimento possano astenersi dal loro svolgimento. È una questione di sensibilità. Vi è però un problema molto importante che dimostra la necessità della sperimentazione; si parla di fare ricerche ricorrendo a modelli matematici, informatici, eccetera, ma anche le stesse ricerche sulle cellule (mi riferisco alla biologia molecolare) devono avere una applicazione pratica. Per esempio, si fanno esperimenti di ingegneria genetica con trasferimento di geni oppure altri tipi di ricerche, però, poi, dalle nozioni, dalle scoperte che si realizzano, nasce la esigenza dell'applicazione pratica; quando si ottiene un risultato che ha una prospettiva di ordine pratico, cioè utile per l'uomo, allora nasce la necessità, appunto, di un'applicazione pratica.

Dunque, ecco che si ripresenta il problema della sperimentazione. Per esempio, si ha oggi la possibilità teorica di intervenire con operazioni di ingegneria genetica su diverse malattie, ma ci sono rischi potenziali che occorra controllare, prima di operare sull'uomo.

Io credo che un'autorità dovrebbe essere investita di tali problematiche. Noi, anche se non siamo iscritti ad un gruppo verde, abbiamo la convinzione che il rispetto per la natura e per gli animali sia un dovere etico dell'uomo in quanto animale razioncinante.

La Commissione nazionale per la bioetica, secondo me, sarebbe l'organismo adatto a svolgere una riflessione ampia sulla sperimentazione animale e a produrre un documento che possa costituire una guida per il legislatore. La Commissione anche in altri campi è riuscita a produrre una serie di documenti di alto valore scientifico, impostati sul pieno rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione, e quindi di quei valori nei quali tutti, laici, marxisti, o cattolici, ci ritroviamo.

Seguendo questa impostazione la sperimentazione non deve rappresentare un inutile tormento di creature che dobbiamo difendere, ma deve essere finalizzata alla tutela della salute degli uomini e alla tutela della salute di tutto il nostro ecosistema.

ZUFFA. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del PDS, vorrei sottolineare in primo luogo che il disegno di



legge intende sancire un diritto individuale, cosa che io considero molto importante, stabilendo di conseguenza l'esistenza e il rispetto, anche in questo caso, di una pluralità di opinioni. Però, il fatto di sancire un diritto individuale di per sé non dice niente sulla bontà o meno della sperimentazione animale, mentre le diverse opinioni, sia in campo scientifico sia, in generale, in campo culturale, possono dire molto sull'utilità di questa stessa sperimentazione. Sicuramente vi è un abuso e l'abuso è relativo ad una cultura, che poi è quella prevalente, secondo la quale la natura è sempre, comunque e senza limite manipolabile da parte degli uomini. Io ritengo invece che sia giusto porsi il problema del limite e quindi, da questo punto di vista, credo che sancire un diritto individuale possa creare una nuova sensibilità per incoraggiare una forma di ricerca alternativa. Infatti, è molto facile dire che attualmente questo tipo di ricerca è indispensabile: probabilmente, entro certi limiti, lo è, anche perché è stata sviluppata sulla base di una pregiudiziale ideologica; invece, abbattuta in qualche modo la pregiudiziale ideologica e riconosciuta quindi la possibilità di opzioni, diventa anche possibile sviluppare nuove forme di ricerca più rispettose per la natura. Pertanto, credo sia importante auspicare anche un'innovazione dal punto di vista culturale.

GRASSANI. Desidero osservare che la sperimentazione animale è indispensabile per la lotta contro malattie come l'AIDS che coinvolge ormai milioni di persone e che negli animali, soprattutto nelle scimmie, riproduce in tutto e per tutto i sintomi che vengono riscontrati negli uomini. Io chiedo: come si potranno fare ricerche su questa malattia se non ricorrendo alla sperimentazione animale?

Desidero inoltre far osservare che abbiano già sperimentato nel campo medico la validità del principio di obiezione di coscienza quando in sede di applicazione della legge n. 194 del 1978 molti ginecologi obiettori di coscienza hanno continuato a praticare nei loro laboratori aborti clandestini.

Sono d'accordo sul principio, ma l'obiezione di coscienza dovrebbe essere vissuta in piena regola non dovrebbe essere ammissibile solo da parte di soggetti riconosciuti come vegetariani.

Il mio voto sarà comunque contrario al provvedimento in esame.

GARRAFFA. Esprimo voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame, un provvedimento certamente di grande nobiltà che mi fa ricordare il periodo universitario quando, rifiutandomi nel corso dell'insegnamento di fisiologia di partecipare alle esercitazioni (così erano definite), dove venivano vivisezionate delle ranocchie alle quali si scoperchiava la calotta cranica per evidenziare fenomeni scientifici peraltro già conosciuti, ebbi modo di verificare l'inutilità di taluni esperimenti di dubbio significato scientifico. Così, oggi, ritengo giusto che tali pratiche vengano limitate a quegli esperimenti realmente utili per l'umanità e pertanto ribadisco il voto favorevole al provvedimento.

ROCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, è ovvio da parte mia confermare il voto favorevole al disegno di legge.

Ringrazio la Commissione e gli uffici per il lavoro e la pazienza che hanno avuto nel seguire un provvedimento che stava tanto a cuore al mio Gruppo e a me personalmente e che poteva, per i suoi contenuti, anche essere affrontato in maniera meno comprensiva e meno partecipe; invece ho avuto da questa Commissione tutto il conforto possibile.

Voglio sottolineare il fatto che il Ministro, nel venire oggi in Commissione per la prima volta, suggella con la sua presenza questo che per me è un momento di grande felicità. La ringrazio moltissimo, signor Ministro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero esprimere anche io la soddisfazione manifestata dalla senatrice Rocchi. Abbiamo svolto un buon lavoro e stiamo per approvare un importante provvedimento che riconosce ed applica il principio dell'obiezione di coscienza nel quale bisogna credere, sperando che venga utilizzato nel migliore dei modi.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 17,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA